SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1214)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 dicembre 1980
(V. *Stampato n.* **2078**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(FORLANI)

e dal Ministro delle Finanze
(REVIGLIO)

di concerto col Ministro del Tesoro
(ANDREATTA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(LA MALFA)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(BISAGLIA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 dicembre 1980

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, recante disposizioni urgenti in materia tributaria

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3 è aggiunto, in fine il seguente periodo: « Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per la compilazione e il rilascio agli interessati delle certificazioni attestanti l'ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute operate. ».

All'articolo 4, le parole: « per il periodo d'imposta 1980 la determinazione dei redditi imponibili », *sono sostituite con le seguenti*: « per l'anno 1980 la determinazione dei redditi ».

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

Art. 5-*bis*. — « Il quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dai seguenti:

" I sostituti di imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 tra il 1° e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente, ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente.

Su richiesta motivata dei soggetti interessati presentata entro il 31 gennaio il Ministero delle finanze può consentire agli enti pubblici e privati, di cui all'articolo 2, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, una proroga del termine di cui al comma precedente non superiore a trenta giorni " ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« La ritenuta prevista nel primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non si applica sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni e titoli similari che siano:

1) emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine e sottoscritti dal 1° ottobre 1980 al 30 settembre 1981;

2) emessi da enti di gestione delle partecipazioni statali e da società per azioni con azioni quotate in borsa, dei quali la sottoscrizione inizi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che siano sottoscritti fino al 30 settembre 1981;

3) emessi da società le cui azioni siano ammesse alla quotazione di borsa successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei quali la sottoscrizione inizi dopo l'ammissione alla quotazione di borsa e che siano sottoscritti fino al 30 settembre 1981.

Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui al precedente comma sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.

Le agevolazioni di cui ai precedenti commi non si applicano a titoli con scadenza inferiore a tre anni, nonchè a titoli il cui emittente proceda, in connessione all'emissione, a rimborsi anticipati di titoli precedentemente emessi ».

Dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

Art. 6-*bis*. — « Gli importi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, da lire 6 milioni a lire 10 milioni e da lire 10 milioni a lire 17 milioni.

La misura massima degli interessi indicata alla lettera *b*) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituita dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è aumentata di 2,5 punti.

Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 1° ottobre 1980. ».

Art. 6-*ter*. — « Per retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono intendersi tutti i costi diretti o indiretti, inerenti all'apporto dell'opera personale prestata con carattere di continuità dai soci, ivi compresi i contributi previdenziali e assistenziali ».

Art. 6-*quater*. — « Le società cooperative e loro consorzi, che non possono usufruire delle agevolazioni previste dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono intendersi compresi fra le altre società cooperative e loro consorzi che godono del trattamento agevolativo di cui all'articolo 12 dello stesso decreto. ».

All'articolo 7,

nel primo comma, le parole: « l'ammontare delle detrazioni operate e dell'imposta versata, », *sono sostituite con le seguenti*: « e l'ammontare dell'imposta versata, »;

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Le amministrazioni statali non sono tenute all'adempimento dell'obbligo di cui al presente articolo. ».

All'articolo 8,

nel primo comma, il n. 1) è sostituito dal seguente:

« 1) le cessioni di fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modi-

fiche ed integrazioni, nonchè di case rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ancorchè non ultimati, purchè permanga l'originaria destinazione, effettuate dalle imprese costruttrici; »;

nel primo comma, al n. 3), la parola: « per » *è sostituita con le seguenti*: « destinati ad essere collegati con » *e sono aggiunte, in fine, le parole*: « anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; »;

nel primo comma, il n. 5) è sostituito dal seguente:

« 5) le cessioni e le importazioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati, delle opere e degli impianti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) ed al successivo numero 6); »;

nel secondo comma, le parole: « materiali impermeabilizzati e bituminosi; » *sono sostituite con le seguenti*: « materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, bituminosi e bitumati; »;

nel terzo comma, le parole: « dall'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni e integrazioni », *sono sostituite con le seguenti*: « dalle leggi vigenti »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Ove non ricorrano i requisiti necessari alla applicazione delle disposizioni di cui al terzo comma si applica, in luogo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, l'imposta sul valore aggiunto. Nel caso di assegnazione di abitazioni di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 2 per cento.

Le norme previste dai commi terzo, quarto e quinto si applicano anche agli atti di assegnazione compiuti anteriormente alla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purchè le imposte ad essi relative non siano già state corrisposte in via definitiva come conseguenza di un rapporto tributario ormai chiuso. Comunque non si fa luogo alla restituzione dell'imposta corrisposta al momento della registrazione dell'atto di assegnazione. ».

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

Art.8-*bis*. — « Nella Tabella *A*, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

"8) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico." ».

All'articolo 9, nel secondo comma, le parole: « indicati nella stessa Tabella *A* », *sono sostituite dalle seguenti*: « indicati ai numeri 4), 23) e 31) della stessa Tabella *A* ».

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

Art. 9-*bis*. — « L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per gli spettacoli cinematografici dal n. 1), parte terza, della Tabella *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica anche ai contratti di noleggio di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. La disposizione ha effetto dal 1° ottobre 1980. ».

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

Art. 12-*bis*. — « Si considerano regolarmente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto le prestazioni effettuate dalle mense interaziendali dal 1° ottobre al 31 dicembre 1980 con l'applicazione delle aliquote previste per le prestazioni di cui al numero 6) della parte terza della Tabella *A* alle-

gata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni. ».

All'articolo 17, al secondo comma è aggiunto il seguente periodo:

« La presente disposizione si applica alle ditte che non abbiano presentato la denuncia relativa alle giacenze detenute alle ore 24 del 30 settembre 1980, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1980, n. 687. ».

Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

Art. 17-*bis*. — « Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e dall'articolo 3 del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1971, n. 1039, sono ridotte al 60 per cento a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La disposizione del presente articolo si applica anche ai prodotti che all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non abbiano ancora assolto il tributo. ».

All'articolo 18, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Per le ditte di cui al secondo comma dell'articolo 17 che abbiano presentato la dichiarazione prevista dall'articolo 5 della legge 28 ottobre 1980, n. 687, la denuncia delle giacenze deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

Dopo l'articolo 22, sono aggiunti i seguenti:

Art. 22-*bis*. — « Sotto l'osservanza delle modalità e cautele stabilite dal Ministero

delle finanze, l'applicazione dei contrassegni di Stato sui recipienti contenenti prodotti alcolici può essere consentita prima dell'estrazione dei prodotti stessi dai magazzini fiduciari, previa prestazione di una cauzione ragguagliata all'intero ammontare dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale dovuti. ».

Art. 22-*ter*. — « La parola " perdita " prevista dall'articolo 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, nonchè dall'articlo 37 del testo unico delle leggi doganali- approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, va intesa nel significato di dispersione e non di sottrazione della disponibilità del prodotto.

La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, e dell'articolo 37 del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. ».

All'articolo 24, al primo comma, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « La fidejussione può essere rilasciata anche da una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. ».

Dopo l'articolo 26, sono aggiunti i seguenti:

Art. 26-*bis*. — « I contingenti annui di distillati da canna e da cereali e di spiriti, di cui alle Tabelle *A* e *B* allegate alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, assegnati alla zona franca di Gorizia, sono ridotti alla metà.

I contingenti annui di spiriti e di prodotti alcolici, stabiliti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 44, per la Valle d'Aosta, sono ridotti del 20 per cento. ».

Art. 26-*ter*. — « All'articolo 11 della Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"Le istanze, le dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso. " ».

Art. 26-*quater*. — « Le società di fatto esistenti alla data del 31 ottobre 1980 possono essere regolarizzate, ai soli fini dell'imposta di registro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante atto sottoposto alla registrazione con l'applicazione dell'imposta nella misura dell'1 per cento.

Il valore imponibile è costituito dal patrimonio netto della società quale risulta dalla situazione patrimoniale alla data della regolarizzazione, da allegarsi all'atto, formata sulla base delle scritture contabili obbligatorie, anche ai soli fini fiscali, o, in mancanza, di altri elementi fiscalmente rilevanti.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo la prova dell'esistenza della società di fatto deve risultare da dichiarazioni fatte in data anteriore al 31 ottobre 1980 agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sui redditi.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'iscrizione delle società nell'anagrafe delle ditte tenuta dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non può essere effettuata senza la produzione dell'atto costitutivo regolarmente registrato. ».

Art. 2.

In deroga a quanto previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, e dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, le somme riscosse dagli uffici dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette a titolo di indennità e relativi assegni supplementari di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, possono essere utilizzate dai dirigenti degli uffici stessi, fino al 30 giugno 1981, per corri-

spondere al rispettivo personale anticipazioni sui trattamenti di missione stabiliti nell'articolo 1 di detta legge. A tal fine è consentito il trasferimento delle somme riscosse a titolo di indennità e di relativi assegni supplementari da un ufficio all'altro della predetta amministrazione.

La disposizione del precedente comma è applicabile anche per le missioni di durata inferiore alle 24 ore.

Le modalità per la corresponsione delle anticipazioni e per il successivo reintegro dell'erario sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 3.

Il settimo comma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è sostituito dal seguente:

« Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le misure di sicurezza richieste per gli immobili da adibire a centri di servizio. La costruzione di essi può essere data in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta ».

I commi decimo ed undicesimo dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Ministro delle finanze è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni al fine di realizzare, anche mediante affidamento ad una o più società con prevalente partecipazione statale anche indiretta, la costruzione o l'adattamento delle strutture immobiliari dei centri di servizio, l'acquisizione e la istallazione delle relative macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed attrezzature, comprese quelle per la sicurezza, e l'acquisizione dei mezzi tecnici, arredi, altri beni nonchè di servizi, anche per l'acquisizione dei dati su supporto magnetico ed il trasporto o il deposito temporaneo degli atti e documenti inerenti od occorrenti all'attività dei centri.

Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il Ministro delle finanze

può stipulare una o più convenzioni concernenti l'affidamento ad una società specializzata, a prevalente partecipazione statale anche indiretta, secondo i criteri ed in conformità agli obiettivi fissati dall'amministrazione finanziaria e sotto la direzione e la vigilanza degli organi competenti della stessa, dei compiti di analisi e progettazione delle procedure d'automazione, nonchè di realizzazione e manutenzione dei relativi programmi elaborativi. Parimenti può essere affidata la gestione operativa dei reparti di elaborazione dati dei centri di servizio per il tempo occorrente alla completa funzionalità di detti reparti. I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo della società affidataria comunque addetti ai compiti di cui al presente comma sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.

I contratti di locazione di immobili ed i contratti e le convenzioni di cui ai due commi precedenti sono stipulati e le relative spese sono fatte anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio ».

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702.

I turni di lavoro in relazione alle esigenze operative dei centri di servizio sono determinati con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 4.

Le disposizioni di cui alla presente legge di conversione entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 300 del 31 ottobre 1980.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata il 31 ottobre 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la misura dei versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e della imposta locale sui redditi prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, è elevata dal 75 al 90 per cento.

Articolo 2.

L'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, già modificato dall'articolo 11 della legge 12 novembre 1976, n. 751, è sostituito dal seguente:

« Le aziende e gli istituti di credito devono versare annualmente all'esattoria competente, in acconto dei versamenti di cui all'articolo 8, primo comma, n. 3-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, un importo pari ai

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

Identico.

Articolo 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

nove decimi delle ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.

Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre ».

Per l'anno 1980 la maggiorazione dell'importo del versamento d'acconto disposta con il presente articolo si applica limitatamente alla parte del versamento da effettuarsi entro il 30 novembre.

Articolo 3.

Sulle somme corrisposte direttamente ai lavoratori interessati a titolo di integrazione salariale l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad effettuare una ritenuta del sei per cento a titolo di acconto della imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti.

Articolo 4.

A i fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per il periodo d'imposta 1980 la determinazione dei redditi imponibili dei fabbricati è effettuata sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1979 con decreto ministeriale 20 novembre 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 21 novembre 1979.

Articolo 5.

Nel primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire. Le spese chirurgiche e per prestazioni specialistiche nonchè quelle per protesi dentarie e sanitarie in genere sono integralmente deducibili. La deduzione è ammessa a

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 3.

Sulle somme corrisposte direttamente ai lavoratori interessati a titolo di integrazione salariale l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad effettuare una ritenuta del sei per cento a titolo di acconto della imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per la compilazione e il rilascio agli interessati delle certificazioni attestanti l'ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute operate.

Articolo 4.

Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per l'anno 1980 la determinazione dei redditi dei fabbricati è effettuata sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1979 con decreto ministeriale 20 novembre 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 21 novembre 1979.

Articolo 5.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

condizione che il contribuente, nella dichiarazione annuale, indichi il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico; ».

La disposizione che precede ha effetto relativamente agli oneri sostenuti dal 1° gennaio 1980.

Articolo 6.

Sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni e titoli similari emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine, sottoscritti dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre dell'anno 1981, non si applica la ritenuta prevista nel primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui al precedente comma sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 5-*bis*.

Il quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dai seguenti:

« I sostituti di imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 tra il 1° e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente, ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente.

Su richiesta motivata dei soggetti interessati presentata entro il 31 gennaio il Ministero delle finanze può consentire agli enti pubblici e privati, di cui all'articolo 2, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, una proroga del termine di cui al comma precedente non superiore a trenta giorni ».

Articolo 6.

La ritenuta prevista nel primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non si applica sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni e titoli similari che siano:

1) emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine e sottoscritti dal 1° ottobre 1980 al 30 settembre 1981;

2) emessi da enti di gestione delle partecipazioni statali e da società per azioni con azioni quotate in borsa, dei quali la sottoscrizione inizi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che siano sottoscritti fino al 30 settembre 1981;

3) emessi da società le cui azioni siano ammesse alla quotazione di borsa successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei quali la sottoscrizione inizi dopo l'ammissione alla quotazione di borsa e che siano sottoscritti fino al 30 settembre 1981.

Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui al precedente comma sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dal-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 7.

I datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1969, sono tenuti a riportare sulla denuncia di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale l'indicazione delle retribuzioni complessive assoggettate a ritenute alla fonte, l'ammontare

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.

Le agevolazioni di cui ai precedenti commi non si applicano a titoli con scadenza inferiore a tre anni, nonchè a titoli il cui emittente proceda, in connessione all'emissione, a rimborsi anticipati di titoli precedentemente emessi.

Articolo 6-*bis*.

Gli importi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, da lire 6 milioni a lire 10 milioni e da lire 10 milioni a lire 17 milioni.

La misura massima degli interessi indicata alla lettera *b*) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituita dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è aumentata di 2,5 punti.

Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 1° ottobre 1980.

Articolo 6-*ter*.

Per retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono intendersi tutti i costi diretti o indiretti, inerenti all'apporto dell'opera personale prestata con carattere di continuità dai soci, ivi compresi i contributi previdenziali e assistenziali.

Articolo 6-*quater*.

Le società cooperative e loro consorzi, che non possono usufruire delle agevolazioni previste dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono intendersi compresi fra le altre società cooperative e loro consorzi che godono del trattamento agevolativo di cui all'articolo 12 dello stesso decreto.

Articolo 7.

I datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1969, sono tenuti a riportare sulla denuncia di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale l'indicazione delle retribuzioni complessive assoggettate a ritenute alla fonte e l'ammontare del-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

delle detrazioni operate e dell'imposta versata, secondo le modalità che saranno stabilite dall'Istituto medesimo.

La mancata indicazione sulle denunce contributive di pertinenza dell'INPS dei dati di cui al precedente comma comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Articolo 8.

Sono assoggettate all'aliquota del due per cento:

1) le cessioni di fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, nonchè di case rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, effettuate dalle imprese costruttrici;

2) le cessioni, effettuate dalle imprese costruttrici, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè quelle relative agli impianti di produzione ed alle reti di distribuzione calore-energia;

3) le cessioni e le importazioni degli impianti di depurazione per reti fognarie;

4) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati, delle opere e degli impianti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3);

5) le cessioni e le importazioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate di cui al successivo comma, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati, delle opere e degli impianti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3);

6) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto gli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con esclusione di quelli di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo, nonchè le cessioni di fabbricati o porzioni di essi poste in essere dalle imprese che hanno effettuato gli interventi stessi.

Sono assoggettate all'aliquota dell'8 per cento le seguenti materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, leganti e loro composti, laterizi, ferro per cemento armato; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento, latero-cemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmento anche con altri composti; materiali per pavimentazione interna

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

l'imposta versata, secondo le modalità che saranno stabilite dall'Istituto medesimo.

Identico.

Le amministrazioni statali non sono tenute all'adempimento dell'obbligo di cui al presente articolo.

Articolo 8.

Identico:

1) le cessioni di fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè di case rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ancorchè non ultimati, purchè permanga l'originaria destinazione, effettuate dalle imprese costruttrici;

2) *identico*;

3) le cessioni e le importazioni degli impianti di depurazione destinati ad essere collegati con reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione;

4) *identico*;

5) le cessioni e le importazioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati, delle opere e degli impianti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) ed al successivo numero 6);

6) *identico.*

Sono assoggettate all'aliquota dell'8 per cento le seguenti materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, leganti e loro composti, laterizi, ferro per cemento armato; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento, latero-cemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti; materiali per pavimentazione interna

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

o esterna e per rivestimenti; materiali impermeabilizzanti e bituminosi; altri materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione, di cui al numero 80 della tabella *A*, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Gli atti di assegnazione delle case di abitazione fatte ai soci, ai sensi del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, dalle cooperative edilizie e loro consorzi che non usufruiscono del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, sono soggetti alle imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali a condizione che ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per le assegnazioni a soci da parte di cooperative a contributo erariale. È escluso dai requisiti soggettivi il limite del reddito. Sono esclusi, altresì, i limiti di tempo e di capitale previsti dall'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè il limite di valore di cui all'articolo 58 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Le disposizionui del precedente comma si applicano anche agli atti di assegnazione in godimento di case di abitazione fatte ai soci dalle cooperative e loro consorzi a proprietà indivisa ai sensi del citato regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano altresì agli atti di assegnazione fatti ai soci di cooperative di case non di nuova costruzione.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

o esterna e per rivestimenti; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, bituminosi e bitumati; altri materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione, di cui al numero 80 della tabella *A*, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Gli atti di assegnazione delle case di abitazione fatte ai soci, ai sensi del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, dalle cooperative edilizie e loro consorzi che non usufruiscono del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, sono soggetti alle imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali a condizione che ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per le assegnazioni a soci da parte di cooperative a contributo erariale. È escluso da requisiti soggettivi il limite del reddito. Sono esclusi, altresì, i limiti di tempo e di capitale previsti dalle leggi vigenti nonchè il limite di valore di cui all'articolo 58 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Identico.

Identico.

Ove non ricorrano i requisiti necessari alla applicazione delle disposizioni di cui al terzo comma si applica, in luogo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, l'imposta sul valore aggiunto. Nel caso di assegnazione di abitazioni di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 2 per cento.

Le norme previste dai commi terzo, quarto e quinto si applicano anche agli atti di assegnazione compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purchè le imposte ad essi relative non siano già state corrisposte in via definitiva come conseguenza di un rapporto tributario ormai chiuso. Comunque non si fa luogo alla restituzione dell'imposta corrisposta al momento della registrazione dell'atto di assegnazione.

Articolo 8-*bis*.

Nella tabella *A*, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

« 8) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico ».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 9.

Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina, indicati nella tabella *A*, prima parte, n. 2), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 15 per cento.

Per le cessioni e le importazioni delle carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate indicate nella tabella *A*, parte seconda, n. 1), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonchè per quelle di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati nella stessa tabella *A*, parte seconda, destinati alla alimentazione umana, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 15 per cento.

Articolo 10.

I numeri 25) e 26) della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi.

Per le cessioni e le importazioni di fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore del suono; di apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico (v.d. 92.11); di altre parti, pezzi staccati ed accessori degli stessi apparecchi (v.d. 92.13); di apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono; per la radiodiffusione, combinati per giradischi e/o per giranastri (v.d. ex 85.15/A. III. b - 3); di supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe; di cilindri, cere, film, fili e similari, preparati per la registrazione o registrati; di matrici e forme galvaniche per la fabbrica-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Articolo 9.

Identico.

Per le cessioni e le importazioni delle carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate indicate nella tabella *A*, parte seconda, n. 1), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonchè per quelle di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati ai numeri 4), 23) e 31) della stessa tabella *A*), parte seconda, destinati alla alimentazione umana, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 15 per cento.

Articolo 9-*bis*.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per gli spettacoli cinematografici dal n. 1), parte terza, della tabella *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica anche ai contratti di noleggio di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. La disposizione ha effetto dal 1° ottobre 1980.

Articolo 10.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

zione dei dischi (v.d. ex 92.12), l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento.

Il secondo comma, lettera *a*), dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *a*) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni indicati ai numeri 14), 15), 22), 23) e 24) della allegata tabella *B* e degli autoveicoli di cui al n. 16), lettera *b*), della tabella medesima quale ne sia la cilindrata, nonchè alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, dell'arte o della professione; ».

Per le cessioni e le importazioni di libri, esclusi quelli di antiquariato, delle edizioni musicali a stampa e delle carte geografiche indicate al n. 79 della tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 2 per cento.

Articolo 11.

Per le cessioni e le importazioni di benzina, di gas di petrolio liquefatto e di metano, destinati all'autotrazione, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è elevata dal 12 per cento al 18 per cento.

Articolo 12.

Per le operazioni soggette all'aliquota del 2, 8 e 15 per cento le percentuali di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite rispettivamente nell'1,95, nel 7,40 e nel 13,05 per cento.

Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto disposte nei precedenti articoli non si applicano alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 1980 nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, derivanti da contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto. La stessa disposizione si applica alle operazioni per le quali alla data del 31 dicembre 1980 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del citato decreto n. 633, ancorchè alla stessa data il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Articolo 11.

Identico.

Articolo 12.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Fino al 31 dicembre 1980 rimane fermo il disposto dell'articolo 12, quinto comma, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.

Gli adempimenti previsti dagli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, relativamente alle operazioni di cui ai commi precedenti effettuate nel mese di dicembre 1980, devono essere eseguiti entro lo stesso mese.

Articolo 13.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 34.638 a lire 35.697 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 3.463,80 a lire 3.569,70 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentati da lire 35.126 a lire 36.402 per quintale.

Articolo 14.

L'imposta di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine, sono aumentate da lire 107,13 a lire 112,43 al metro cubo.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Articolo 12-*bis*.

Si considerano regolarmente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto le prestazioni effettuate dalle mense interaziendali dal 1° ottobre al 31 dicembre 1980 con l'applicazione delle aliquote previste per le prestazioni di cui al n. 6) della parte terza della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 13.

Identico.

Articolo 14.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 15.

Gli aumenti di aliquote stabiliti con il precedente articolo 13 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto sono posseduti, in quantità superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.

All'uopo i possessori devono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi posseduti, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione delle denuncie devono versare alla sezione di tesoreria provinciale la differenza di imposta dovuta sulle giacenze dichiarate. È ammessa la compensazione della predetta differenza d'imposta con l'eventuale credito d'imposta spettante allo stesso soggetto sulle giacenze alle ore 24 del 30 settembre 1980.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità della denuncia e della liquidazione della imposta versata. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore a quella dovuta, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Nel caso in cui la somma versata risulti superiore a quella dovuta, il rimborso viene effettuato, con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione di imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso

Sulle somme non versate tempestivamente si applicano l'interesse di mora, a norma dell'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 1978, n. 216, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e l'indennità di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286.

Articolo 16.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) previste dall'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, sono aumentate da lire

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Articolo 15.

Identico.

Articolo 16.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

120.000 a lire 290.000 per ettanidro, alla temperatura di 15,56 gradi del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico di prima categoria.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e dai precedenti articoli 13 e 14 sono riservati allo Stato.

Articolo 17.

Gli aumenti di aliquota stabiliti dal precedente articolo 16 si applicano anche agli alcoli nazionali o di importazione da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) non abbiano ancora assolto il tributo;

b) abbiano assolto il tributo nella precedente misura, limitatamente in quest'ultimo caso agli alcoli tal quali o contenuti nei seguenti prodotti finiti o semilavorati:

liquori;
acquaviti;
estratti alcolici;
profumerie alcoliche.

Sono esclusi dall'aumento gli alcoli indicati al precedente punto *b*) detenuti negli esercizi di minuta vendita in quantità complessiva non superiore a 500 litri idrati.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Articolo 17.

Identico.

Sono esclusi dall'aumento gli alcoli indicati al precedente punto *b*) detenuti negli esercizi di minuta vendita in quantità complessiva non superiore a 500 litri idrati. La presente disposizione si applica alle ditte che non abbiano presentato la denuncia relativa alle giacenze detenute alle ore 24 del 30 settembre 1980, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1980, n. 687.

Articolo 17-*bis*.

Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e dall'articolo 3 del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1971, n. 1039, sono ridotte al 60 per cento a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La disposizione del presente articolo si applica anche ai prodotti che all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non abbiano ancora assolto il tributo.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 18.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al precedente articolo 17 le ditte interessate devono fare denuncia delle giacenze previste alla lettera *b*) dello stesso articolo 17 all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'ufficio doganale competenti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I soggetti obbligati alla denuncia dell'alcole tal quale e dei prodotti di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 17 devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale la differenza d'imposta, sulle quantità dichiarate, entro il 28 febbraio 1981.

È ammessa la compensazione della predetta differenza di imposta con l'eventuale credito d'imposta spettante allo stesso soggetto sulle giacenze alle ore 24 del 30 settembre 1980 da accertare con le modalità di cui all'articolo 5 della legge 28 ottobre 1980, n. 687.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità delle denuncie e controlla che l'ammontare del tributo versato sia pari a quello dovuto. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla data di notificazione o di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Se la somma versata risulta superiore a quella dovuta, il rimborso può essere effettuato con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre prodotti, in esenzione di imposta di fabbricazione, in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Sulle somme non versate tempestivamente si applicano l'interesse di mora a norma dell'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e l'indennità di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286.

Se il proprietario dei prodotti soggetti alla denunzia di cui al primo comma, che avevano già assolto l'imposta nella precedente misura, li ritenga non idonei al consumo o alla rilavorazione, è ammesso a procedere alla loro distruzione sotto vigilanza finanziaria, con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze. Il prodotto così distrutto è esente dal pagamento della differenza d'imposta.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Articolo 18.

Identico.

Per le ditte di cui al secondo comma dell'articolo 17 che abbiano presentato la dichiarazione prevista dall'articolo 5 della legge 28 ottobre 1980, n. 687, la denuncia delle giacenze deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 19.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui ai precedenti articoli 15 e 18 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo della imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito negli stessi articoli 15 e 18.

Articolo 20.

I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti e liquori sono stabiliti nella seguente misura:

fino a litri 0,040	L.	10
fino a litri 0,100	»	30
da litri 0,200	»	35
da litri 0,250	»	35
da litri 0,350	»	45
da litri 0,375	»	45
da litri 0,500	»	60
da litri 0,700	»	75
da litri 0,750	»	75
da litri 1,000	»	100
da litri 1,500	»	150
da litri 2,000	»	200
da litri 2,500	»	250
da litri 3,000	»	300

Articolo 21.

Le variazioni dei prezzi stabilite dall'articolo precedente si applicano anche ai contrassegni di Stato in possesso dei fabbricanti o imbottigliatori che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano ancora applicati ai relativi recipienti, limitatamente, per i contrassegni di Stato per liquori ed acquaviti diverse da quelle di cereali, ai quantitativi acquistati dopo il 30 settembre 1980.

All'uopo i possessori dovranno denunciare alla dogana e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contrassegni detenuti a tale data.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Articolo 19.

Identico.

Articolo 20.

Identico.

Articolo 21.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Nella denuncia deve essere indicato distintamente per tipo, serie e taglio il numero di contrassegni ancora non applicati che devono essere esibiti ai predetti uffici o ai locali comandi della guardia di finanza.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza di prezzo complessivamente dovuta o da rimborsare.

Le somme eventualmente dovute devono essere versate entro 20 giorni dalla notificazione alla competente sezione provinciale di tesoreria.

L'eventuale rimborso sarà effettuato mediante consegna di un quantitativo di contrassegni di Stato, di importo corrispondente alla somma da restituire.

Sulle somme non versate tempestivamente si applica l'interesse e l'indennità di mora stabiliti, rispettivamente, per i ritardati pagamenti di imposta, dall'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286.

Articolo 22.

Chiunque omette di presentare o presenta oltre il termine stabilito la denuncia di cui all'articolo precedente o presenta denuncia inesatta, è punito con la pena pecuniaria da 2 a 10 volte la somma dovuta.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia riconosciuta regolare entro i 5 giorni successivi ai quindici stabiliti dall'articolo 21.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Articolo 22.

Identico.

Articolo 22-*bis*.

Sotto l'osservanza delle modalità e cautele stabilite dal Ministero delle finanze, l'applicazione dei contrassegni di Stato sui recipienti contenenti prodotti alcolici può essere consentita prima dell'estrazione dei prodotti stessi dai magazzini fiduciari, previa prestazione di una cauzione ragguagliata all'intero ammontare dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale dovuti.

Articolo 22-*ter*.

La parola « perdita » prevista dall'articolo 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, nonchè dall'articolo 37 del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, va intesa nel significato di dispersione e non di sottrazione della disponibilità del prodotto.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 23.

Su richiesta dei soggetti interessati, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio concede il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e dell'eventuale diritto erariale dovuti sugli alcoli e dell'imposta di fabbricazione dovuta sulla birra, sullo zucchero, sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine, sugli oli di semi e sulla margarina, nazionali, immessi in consumo sul mercato interno per un periodo di 30 giorni senza il pagamento di interessi.

Il Ministro delle finanze, con decreto, da emanarsi annualmente di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, può concedere per specifici prodotti una ulteriore dilazione di non oltre 60 giorni. Con le stesse modalità il Ministro delle finanze può revocare o modificare il decreto anche nel corso dell'anno.

Per il periodo di maggiore dilazione concessa a norma del comma precedente è dovuto il pagamento degli interessi, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze in misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del tesoro con scadenza a tre mesi per investimenti liberi comunicati dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto.

Articolo 24.

La concessione del pagamento differito di cui all'articolo precedente è subordinata alla prestazione di apposita cauzione mediante deposito di titoli di debito emessi o garantiti dallo Stato ovvero fidejussione rilasciata da una azienda di credito sotto l'osservanza delle disposizioni per le cauzioni in materia contrattuale stabilite dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, ovvero mediante polizze assicurative fidejussorie degli istituti autorizzati. In ogni caso si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733.

La cauzione deve garantire l'importo dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale da dilazionare, i relativi interessi quando dovuti e l'indennità di mora per l'eventuale ritardato pagamento.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, e dell'articolo 37 del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubbica 23 gennaio 1973, n. 43.

Articolo 23.

Identico.

Articolo 24.

La concessione del pagamento differito di cui all'articolo precedente è subordinata alla prestazione di apposita cauzione mediante deposito di titoli di debito emessi o garantiti dallo Stato ovvero fidejussione rilasciata da una azienda di credito sotto l'osservanza delle disposizioni per le cauzioni in materia contrattuale stabilite dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, ovvero mediante polizze assicurative fidejussorie degli istituti autorizzati. La fidejussione può essere rilasciata anche da una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. In ogni caso si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 25.

In caso di ritardato pagamento dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del sei per cento, riducibile al due per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine concesso per il pagamento differito. Quando il pagamento avvenga dopo il ventesimo giorno dalla scadenza dello stesso termine, l'azienda debitrice decade dal beneficio ed è tenuta al pagamento, in unica soluzione, delle somme dovute, a titolo di imposta di fabbricazione o di diritto erariale e dei relativi interessi, per tutti i quantitativi di prodotti nazionali, estratti con il beneficio del pagamento differito e per i quali lo stesso pagamento non sia ancora avvenuto.

Articolo 26.

Sotto l'osservanza delle prescrizioni e nei limiti di capacità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, può essere consentito che i magazzini fiduciari degli alcoli e dei distillati alcolici siano costituiti da serbatoi metallici installati in aree recintate coperte o scoperte.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Articolo 25.

Identico.

Articolo 26.

Identico.

Articolo 26-*bis*.

I contingenti annui di distillati da canna e da cereali e di spiriti, di cui alle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, assegnati alla zona franca di Gorizia, sono ridotti alla metà.

I contingenti annui di spiriti e di prodotti alcolici, stabiliti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 44, per la Valle d'Aosta, sono ridotti del 20 per cento.

Articolo 26-*ter*.

All'articolo 11 della tabella di cui all'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Le istanze, le dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso. ».

Articolo 26-*quater*.

Le società di fatto esistenti alla data del 31 ottobre 1980 possono essere regolarizzate, ai soli fini dell'imposta di registro, entro sei mesi

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 27.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1980.

PERTINI

FORLANI — REVIGLIO — ANDREATTA — LA MALFA — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante atto sottoposto alla registrazione con l'applicazione dell'imposta nella misura dell'1 per cento.

Il valore imponibile è costituito dal patrimonio netto della società quale risulta dalla situazione patrimonale alla data della regolarizzazione, da allegarsi all'atto, formata sulla base delle scritture contabili obbligatorie, anche ai soli fini fiscali, o, in mancanza, di altri elementi fiscalmente rilevanti.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo la prova dell'esistenza della società di fatto deve risultare da dichiarazioni fatte in data anteriore al 31 ottobre 1980 agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sui redditi.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'iscrizione delle società nell'anagrafe delle ditte tenuta dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non può essere effettuata senza la produzione dell'atto costitutivo regolarmente registrato.

Articolo 27.

Identico.